

COSMOTEC s.r.l.

1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

La Cosmotec Srl (di seguito anche la “Società”) ritiene il rispetto dei diritti umani un principio fondamentale della cultura aziendale ed una componente imprescindibile della propria strategia di responsabilità sociale. La Società riconosce il ruolo essenziale dei propri dipendenti e si impegna a garantirne una gestione attenta ispirata ai principi di correttezza, integrità e rispetto. Il rispetto di tali valori è preteso e promosso sia nei rapporti interni sia nelle relazioni con i soggetti terzi.

In tale contesto, la Società ha ritenuto opportuno redigere la presente Politica per il contrasto al lavoro minorile (di seguito anche la “Politica”) con l’obiettivo di formalizzare ulteriormente l’impegno societario in tale ambito. La Politica definisce i principali impegni societari in materia di contrasto al lavoro minorile, anche in relazione ai processi aziendali legati alla verifica dell’età in fase di assunzione, al monitoraggio della catena di fornitura e alle eventuali azioni di rimedio da porre in essere in caso di riscontrata presenza di lavoratori di età inferiore a quella prevista dalla normativa applicabile.

2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Politica è rivolta ai soggetti interni, tra cui dipendenti, procuratori, componenti di organi sociali, e collaboratori che operano in nome e per conto della Cosmotec Srl (di seguito “destinatari”). Si applica, inoltre, alle parti interessate per le sezioni a queste specificamente dedicate.

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La Società si impegna a svolgere le proprie attività nel pieno rispetto dei principi fondamentali in relazione ai diritti dell’infanzia e all’età minima per il lavoro, riconosciuti dalle convenzioni e dai regolamenti operanti a livello nazionale ed internazionale, nonché dai documenti aziendali.

Di seguito si presenta una lista esemplificativa di riferimenti:

Riferimenti internazionali:

- Dichiarazione universale dei diritti umani dell’ONU, art. 25 (Protezione dell’infanzia);
- Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia (Convenzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989);
- Convenzione ILO 138 (Età minima di ammissione al lavoro);
- Convenzione ILO 182 (Proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile);
- Raccomandazione ILO 146 (Età minima di ammissione al lavoro - Strumento applicativo della Convenzione 138);
- Raccomandazione ILO 190 (Proibizione e immediata azione per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile);
- Strumento applicativo della Convenzione ILO 182);
- UN Guiding Principles for Business and Human Rights;
- Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

4. IL NOSTRO IMPEGNO

La Società condanna ogni forma e tipo di lavoro minorile e si impegna a non utilizzarlo o sostenerlo in alcun modo, anche lungo la sua filiera produttiva.

In particolare, la Società si impegna a:

- non ricorrere né dare sostegno all’utilizzo del lavoro infantile, in linea a quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle Convenzioni dell’ILO in materia e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia;
- rispettare i contratti collettivi del lavoro e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro;
- rispettare la normativa nazionale a tutela delle esigenze connesse agli studenti lavoratori.

Tali impegni non ostano, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione delle iniziative di partecipazione attiva e formazione descritte al successivo paragrafo 4.4.

La Società si impegna, inoltre, a sviluppare progressivamente iniziative finalizzate alla promozione della cultura di tutela dei minori, sostenendo la diffusione di tali principi anche con le parti interessate, compresa la propria catena di fornitura,

in linea a quanto previsto dal Codice Condotta Fornitori .

4.1 VERIFICA DELL'ETÀ IN FASE DI ASSUNZIONE

In fase di selezione di un/una nuovo/a candidato/a, il personale attivo nella selezione ha la responsabilità di specificare l'obbligatorietà del raggiungimento dell'età minima per il lavoro, conformemente alla normativa vigente in materia, come requisito per l'eventuale futura assunzione. La responsabilità resta in capo al Direttore Generalt anche qualora la procedura di selezione venga affidata ad altri soggetti e/o enti terzi: sarà sua cura, infatti, dare a questi ultimi comunicazione dei controlli da effettuare.

Successivamente al processo di selezione, in fase di assunzione, il personale amministrativo si accerta della veridicità dei dati anagrafici del/la candidato/a, richiedendo copia dei documenti d'identità, del permesso di soggiorno (nel caso di cittadini non appartenenti alla UE) e dell'ulteriore documentazione richiesta dal CCNL applicabile. In nessun caso sarà possibile trattenere documenti d'identità in formato originale.

4.2 AZIONI DI RIMEDIO

Qualora venga riscontrata sul luogo di lavoro la presenza di lavoratori dipendenti della Cosmotec Srl di età inferiore a quella minima prevista, o situazioni riconducibili al lavoro minorile, la Società provvederà nel più breve tempo possibile a realizzare opportune azioni di rimedio, prevedendo, tra l'altro, il coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune presso il quale è stato riscontrato il caso e delle Autorità competenti.

Nel caso in cui la situazione di coinvolgimento del minore appaia particolarmente grave, la Società si impegna, inoltre, a collaborare con Enti e Associazioni specializzati nel settore per definire un piano di rimedio e di tutela dell'integrità psico-fisica del minore. Il suddetto piano di rimedio dovrebbe garantire, tra l'altro, che il minore possa completare il suo percorso di istruzione obbligatoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche attraverso il pagamento delle tasse scolastiche, libri e trasporto per la scuola.

4.3 MONITORAGGIO DELLA CATENA DI FORNITURA

La Società si impegna a comunicare i requisiti in tema di lavoro infantile ai propri fornitori di materie prime, servizi di lavorazione e prodotti finiti attraverso la diffusione del Codice di

Condotta Fornitori. Durante il processo di selezione e qualifica dei fornitori, la Società richiede a questi ultimi di sottoscrivere l'impegno a rispettare le disposizioni del Codice di Condotta Fornitori e le disposizioni di legge e di regolamento applicabili nel contesto in cui operano, nonché degli impegni assunti.

La Società si impegna ad applicare la dovuta diligenza nel verificare che i propri fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e sub-fornitori siano conformi ai requisiti richiesti.

Qualora si individuassero casi di lavoro infantile o minorile che non rispettino i requisiti, la Società provvede a dare tempestiva segnalazione agli enti preposti, collaborando inoltre alla realizzazione di un piano di rimedio adeguato.

4.5 AZIONI DI RIMEDIO

Qualora venga riscontrata sul luogo di lavoro la presenza di lavoratori dipendenti della Cosmotec Srl di età inferiore a quella minima prevista, o situazioni riconducibili al lavoro minorile, la Società provvederà nel più breve tempo possibile a realizzare opportune azioni di rimedio, prevedendo, tra l'altro, il coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune presso il quale è stato riscontrato il caso e delle Autorità competenti.

5. RESPONSABILITÀ APPLICATIVA E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI

Le responsabilità applicativa inerente la seguente procedura è di competenza del Direttore generale, coadiuvata dalle funzioni aziendali che di volta in volta riterrà opportuno coinvolgere.

I soggetti interni, tra cui dipendenti, procuratori, componenti di organi sociali, e collaboratori che operano in nome e per conto della Cosmotec Srl, sono tenuti a segnalare eventuali casi, anche incerti, di lavoro minorile nell'ambito delle attività aziendali attraverso il sistema di whistleblowing dedicato.

Gropello Cairoli 12/4/2025

COSMOTEC S.R.L.

Sede Oper.: Via Milano, 3 - 27027 GROPELLO CAIROLI (PV)

Sede Legale: Via Podgora, 10 - 20122 MILANO (MI)

Tel. 0382.814971

P. IVA e Cod. Fiscale: 12470760153